



Alla c.a. : Toscana Ecoverde S.r.l.

e p.c.: Settore Autorizzazioni rifiuti

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento prevenzione zona
Pisana

Comune di Castelnuovo Val di Cecina

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per modifica nell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in loc. Centrale Cornia, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI), Proponente: Toscana Ecoverde Srl.
Nota di risposta.

Con nota del 08/10/2024 (prot. 0530050) e relativa documentazione allegata, codesta Società richiede un parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento al previsto incremento dei quantitativi annui autorizzati di trattamento dalle attuali 10 000 t/anno a 12 500 t/anno), nell'esistente impianto di gestione rifiuti non pericolosi, sito in loc. Centrale Cornia, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI). Con successiva nota del 26/10/2022 (prot. n. 408088), codesta Società ha fornito alcuni chiarimenti.

A tale proposito si comunica quanto segue.

Premessa

L'impianto in questione:

- ai fini VIA, ricade al punto 7 lettera zb) dell'Allegato IV della parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'impianto è stato oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità, concluso con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, di cui al Decreto regionale n.8578 del 05/09/2016. L'impianto è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con decreto regionale n. 19071 del 22/11/2019 e successive modifiche;
- con decreto regionale n. 239 del 13/01/2021, a seguito di procedimento di verifica di assoggettabilità, sono state escluse dalla procedura di VIA alcune modifiche impiantistiche;
- successivamente, il proponente ha presentato ulteriori modifiche, ritenute dal Settore scrivente non sostanziali ai fini VIA (nota prot. 25496 del 24/01/2022 e nota prot. 0410688 del 27/10/2022);
- l'attività della società Toscana Ecoverde Srl. consiste nel recupero di rifiuti speciali non pericolosi di natura organica, finalizzata all'ottenimento (attraverso le operazioni R13 e R3) di ammendante;
- l'azienda risulta inoltre iscritta al Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti al n. 537/07 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Inoltre l'impianto in questione:

- è interessato da vincolo idrogeologico (ai sensi del R.D. n. 3267/1923);



- risulta interessato dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) – I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua;
- non ricade in Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale;
- dall'esame della mappa della pericolosità da alluvione fluviale (PRGA - Piano di gestione del rischio di alluvioni) disponibile sul sito web dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricade in area a pericolosità da alluvione bassa (P1).

Richiesta oggetto del presente parere

Il progetto di modifica in esame consiste nella richiesta di incremento di un quantitativo pari a 1000t del rifiuto EER 200201 temporalmente limitato all'anno 2024. Il Proponente motiva tale richiesta sulla base dell'afflusso straordinario causato dalle condizioni meteo avverse dei mesi di settembre.

Nell'integrazione inviata con nota prot. 0552254 del 22/10/2024, evidenzia che a causa delle condizioni meteo è stato richiesto dalle Amministrazioni comunali di poter conferire presso l'impianto Toscana EcoVerde i rifiuti vegetali che le stesse Amministrazioni si trovano a dover gestire a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato le province di Pisa e Livorno lo scorso settembre. Le suddette richieste eccezionali di conferimento rischiano di far raggiungere prima della fine dell'anno il limite autorizzativo costringendo di fatto l'impresa a negare l'accesso ai conferimenti di emergenza, per non rischiare di non essere in grado di onorare i contratti relativi ai conferimenti ordinari provenienti dai gestori pubblici.

I rifiuti di cui si chiede l'autorizzazione sono costituiti da tronchi, ramaglie e ceppi di alberi e arbusti derivanti dalla pulizia e manutenzione dei territori interessati dagli eventi alluvionali.

Tali rifiuti saranno sottoposti a triturazione per la produzione di biomassa legnosa destinata ad utilizzi energetici in conformità alla norma UNI EN ISO 17225-4:2021.

Nel Decreto di esclusione da VIA n.239 del 13/01/2021, tale operazione di recupero (R3 per produzione di biomassa legnosa utilizzabile come biocombustibile) era stata già considerata. Non è stata inclusa invece nel Decreto di autorizzazione dell'attività n. 8307 del 06/05/2022 dove l'operazione R3 è solo ai fini della produzione di ammendante.

Per quanto riguarda la capacità dell'impianto di lavorazione di assorbire il quantitativo aggiuntivo, considerando 45 gg utili di lavorazione fino a fine anno, per poter trattare le 1000 t aggiuntive è necessario che il trituratore sia in grado di erogare giornalmente circa 22 t di lavorazione in più rispetto all'attuale. Il trituratore presente ha una capacità di trattamento pari a 10-30 t/h. Il Proponente dichiara che per far fronte al quantitativo aggiuntivo verranno allungati i turni lavorativi per un tempo pari al massimo di un'ora.

A valle della triturazione, la biomassa legnosa sarà stoccata in una (o più di una se necessario) delle baie dedicate di norma al deposito degli ammendanti prodotti in impianto, sfruttando temporaneamente anche la parte della platea non occupata dai macchinari di lavorazione. Una volta riempito lo spazio a disposizione, saranno effettuati i controlli previsti dalla UNI EN ISO 17225-4:2021 per la qualifica della biomassa legnosa destinata a recupero energetico.

Rispetto a quanto attualmente autorizzato con Decr. Dir. n. 23792 del 01/12/2022, la presente variante non comporterà una modifica del ciclo di trattamento. L'attività continuerà a consistere nelle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti speciali non pericolosi (di cui all'Allegato C - Parte IV D.Lgs 152/06), per tutti i codici EER presenti in tabella.



Codice	Descrizione	Operazione di recupero	Quantitativo massimo gestito (t/anno)	Quantitativo di stoccaggio istantaneo (t)
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13-R3	150	200
030301	Scarti di corteccia e legno	R13-R3	150	
150103	Imballaggi in legno	R13-R3	12.200 + 1.000 (1) (quantitativo complessivo)	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R13-R3		
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 191207	R13-R3		
200201	Rifiuti biodegradabili	R13-R3		
020107	Rifiuti della silvicoltura	R13-R3		
020103	Scarti di tessuti vegetali	R13-R3		
	Totale		12.500 + 1.000 (1)	200

Nota (1) limitatamente all'annualità 2024

In sintesi la modifica è tale che:

- determina un aumento di conferimento/trattamento annuo da 12.500 t/anno a 13.500 t/anno relativo al rifiuto costituito da residui vegetali EER 200201;
- non determina l'introduzione di nuove tecnologie, modifiche gestionali o impiantistiche;
- determina l'allungamento del turno lavorativo per un tempo pari a massimo 1 h con conseguente variazione per quanto attiene le emissioni in atmosfera e il rumore;
- non determina variazioni per quanto attiene consumi e scarichi idrici;
- sul traffico indotto viene stimato un incremento temporaneo di 2-3 transiti/giorno per circa 10 settimane
- la modifica è temporanea con durata di circa 10 settimane fino a fine 2024.

Visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 7 lettera zb) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

considerato che

- non sono previste modifiche alle caratteristiche e al funzionamento dell'impianto;



- non è prevista l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti;

dato atto che l'impianto in esame è già stato oggetto di un procedimento in materia di VIA, a cura del Settore scrivente;

visto che la modifica prevista ha carattere gestionale e consiste nell'incremento di 1.000 t/anno di rifiuto organico in ingresso all'impianto, solo per l'anno 2024;

rilevato che il Decreto n. 239 del 13/01/2021 di esclusione da VIA ricomprendeva anche l'operazione R3 per la produzione di biocombustibile;

si ritiene che il progetto di modifica proposto non determini incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, di tecnologia utilizzata o modifiche impiantistiche, gestionali, ma che tuttavia ne costituisca una variazione con riferimento al conferimento/trattamento annuo da 12.500 t/anno a 13.500 t/anno di rifiuto costituito da residui vegetali EER 200201 per il recupero a fini energetici; tale variazione è temporanea della durata di circa 2 mesi per l'annualità 2024. Non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto. Deve comunque essere rispettato quanto indicato dal proponente, nella documentazione agli atti, per quanto attiene l'origine dei rifiuti codice EER 200201; la modifica sarà temporanea, per un periodo di circa 2 mesi, nella annualità 2024; il prolungamento dell'attività lavorativa di triturazione sarà di circa 1h/giorno.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio già oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Si raccomanda al proponente, nell'ambito della Conferenza dei Servizi finalizzata alla modifica dell'autorizzazione art.208, di approfondire la logistica di impianto per il periodo transitorio fino al 31.12.2024, con riferimento alla necessità di adeguati spazi per svolgere la prevista attività aggiuntiva, in condizioni che garantiscano la salute e la sicurezza degli addetti, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Inoltre,

si ricorda al proponente, in esito all'incremento della capacità produttiva per le attività svolte in impianto, il rispetto dei valori limite del vigente PCCA e l'adozione delle misure di contenimento delle polveri di cui alla parte quinta del d.lgs.152/2006 e di cui al paragrafo 6, allegato 2, del PRQA. A tal fine si raccomanda l'esecuzione di autocontrolli in materia acustica e con riferimento alle polveri;

si raccomanda al proponente

- di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alla modifica prevista. Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio, in particolare in caso di aumento dello stoccaggio istantaneo dei materiali *end of waste*. Si ricordano le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27/08/2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

- l'adozione delle buone pratiche ai fini del controllo delle maleodoranze, di cui alle linee guida SNPA n.38/2018.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'eventuale atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

Distinti saluti

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PC-LG/



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.